



## Il Direttore

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Visto** l’accordo sottoscritto il 31 gennaio 2024, tra l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane e l’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la disciplina, nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del successore, dell’utilizzo condiviso, temporaneo e parziale del Direttore di quest’ultimo ente, in base a quanto approvato dai rispettivi Consigli direttivi con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2024 e n. 6 del 29 gennaio 2024;

**Visto** il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Richiamata** la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico” ed in particolare l’articolo 20 “*Presidente*”, l’articolo 63 “*Sanzioni amministrative*” e l’articolo 64 “*Sospensione e riduzione in pristino*”;

**Richiamata** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod. ed integr., “*Modifiche al sistema penale*” in particolare la disciplina relativa alle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

**Richiamato** il già citato articolo 20 “*Presidente*” della legge regionale n. 30/2015 che prevede, al comma 2, lettera c), tra le competenze dell’organo di vertice l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 64 della stessa legge;

**Richiamato** l’articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” nel cui comma 4 si dispone che “*Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro*”;

**Vista** la necessità espressa dagli organi dell’ente parco ed in particolare dal Presidente, di procedere con la definizione ed approvazione di una disciplina per fornire il necessario supporto tecnico, giuridico ed amministrativo al Presidente medesimo per lo svolgimento delle attività connesse alla competenza assegnata dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 in relazione alla emanazione di ordinanze e più in particolare nei procedimenti di cui al capo V “*Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino*” della medesima legge regionale;

**Visto** l’atto proposto dalla direzione anche nella sua funzione di RPCT, nel quale viene disciplinato il complesso di attività da svolgere individuando l’assetto organizzativo, le modalità di partecipazione ed accesso, il responsabile del procedimento, la definizione della procedura nonché vengano fissati, anche ai fini della mitigazione dei rischi corruttivi in area particolarmente esposta, i criteri direttivi per lo svolgimento dell’attività discrezionale di definizione delle sanzioni (**Allegato A**);

**Preso atto** del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio competente;

### determina

1. di approvare la “*Disciplina del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l. 689/81 - istituzione ed organizzazione della Commissione per le audizioni.*” (allegato A);

2. di individuare il sottoscritto quale responsabile del presente procedimento;

**Il Direttore**  
***Ing. Riccardo Gaddi***

*Allegato "A" Disciplina del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l. 689/81 - istituzione ed organizzazione della Commissione per le audizioni.*

**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA L. 689/81**

-

**Istituzione ed organizzazione della Commissione per le audizioni.**

## Sommario

Art. 1 - Procedimento e ambito di applicazione della presente disciplina .....	3
Art. 2 - Individuazione dell'ufficio competente: attribuzioni e composizione.....	3
Art. 3 - Attribuzioni del Responsabile dell'Ufficio .....	3
Art. 4 - Commissione per le audizioni.....	3
Art. 5 - Custodia dei dati e fascicoli .....	4
Art. 6 - Presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e/o eventuale richiesta di audizione .....	4
Art. 7 - Istruttoria preparatoria all'audizione.....	4
Art. 8 - Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione .....	4
Art. 9 - Ordinanza di ingiunzione .....	5
Art. 10 - Criteri per la determinazione delle sanzioni .....	5
Art. 11 - Quantificazione delle Sanzioni.....	5
Art. 12 - Introiti.....	6

**Art. 1 - Procedimento e ambito di applicazione della presente disciplina**

1. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie principali ed accessorie è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I “Le sanzioni amministrative” della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., le cui disposizioni prevalgono su quelle della legge ordinaria, con particolare riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. All'interno del procedimento di cui al punto precedente, le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione con particolare riferimento alla gestione delle eventuali audizioni.

**Art. 2 - Individuazione dell'ufficio competente: attribuzioni e composizione**

1. La competenza relativa alle sanzioni è assegnata al Responsabile della U.O.C. “Vigilanza e gestione della fauna” e può essere delegata a funzionario in possesso delle competenze giuridiche o tecniche relative alle materie trattate, ovvero dotato della necessaria esperienza.
2. L'U.O.C. “Vigilanza e gestione della fauna” nell'ambito del procedimento sanzionatorio provvede:
  - a. alla gestione ordinaria dei verbali amministrativi;
  - b. alla gestione della fase istruttoria: valutazione degli scritti difensivi; organizzazione audizioni personali; attività istruttoria e formazione dell'ordinanza di ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione sulla base degli scritti difensivi e/o degli esiti delle audizioni personali;
  - c. all'istruttoria e predisposizione delle concessioni di pagamenti rateali;
  - d. alla predisposizione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento della sanzione comminata con l'ordinanza di ingiunzione nei termini previsti dalla legge ed alle successive incombenze;
  - e. alla preparazione dell'istruttoria da fornire a legali incaricati dall'Ente per la difesa in caso di ricorso in opposizione giudiziale all'ordinanza di ingiunzione.
3. L'esame delle pratiche segue l'ordine cronologico dei verbali.

**Art. 3 - Attribuzioni del Responsabile dell'Ufficio**

1. Il Responsabile dell'U.O.C.:
  - a. sovrintende al buon funzionamento dello stesso ed organizza il lavoro, anche nominando un eventuale responsabile supplente;
  - b. cura i rapporti con gli organi accertatori;
  - c. firma i documenti istruttori;
  - d. presiede la commissione per le audizioni personali ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/81;
  - e. propone al Presidente dell'Ente lo schema di ordinanza di ingiunzione o di archiviazione tenuto conto, se convocata, degli esiti delle valutazioni della Commissione per le audizioni.

**Art. 4 - Commissione per le audizioni**

1. È presieduta dal Direttore dell'ente o dal Responsabile dell'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna, o suo delegato negli eventuali casi di incompatibilità ed è formata:
  - a. da una unità di personale della Vigilanza;
  - b. da una unità dell'Ufficio “Affari amministrativi e contabili” preferibilmente con

competenza giuridica-amministrativa, che assume anche le funzioni di segreteria della commissione.

2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese salvo necessità conseguenti alla gestione di arretrati, anche mediante l'utilizzo della videoconferenza o in modalità mista.
3. La Commissione trasmette gli esiti dell'istruttoria all'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna, per il tramite della segreteria, la quale procede con i necessari e successivi adempimenti.

#### **Art. 5 - Custodia dei dati e fascicoli**

1. Tutti i fascicoli relativi ai procedimenti sanzionatori sono custoditi ed archiviati presso la U.O.C. "Vigilanza e gestione della fauna" e la disponibilità all'accesso è sotto la responsabilità del responsabile dell'U.O.C. che si conforma alle disposizioni di legge.

#### **Art. 6 - Presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di accertamento e/o eventuale richiesta di audizione**

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e/o possono chiedere di essere sentiti personalmente o a mezzo di un terzo munito di apposita delega o procura.
2. La presentazione di scritti difensivi e/o la richiesta di audizione non interrompono i termini per il pagamento dell'oblazione.
3. La richiesta di audizione deve essere inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente Parco entro il termine indicato nel primo comma tramite PEC all'indirizzo [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it).

#### **Art. 7 - Istruttoria preparatoria all'audizione**

1. Qualora sia stata richiesta l'audizione personale, sarà cura dell'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna comunicare al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione, che potrà tenersi anche in modalità telematica, come definite dalla Commissione, con preavviso di almeno sette giorni solari. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire, oltre che personalmente, tramite procuratore speciale informato dei fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito verbale.
2. L'istante o il suo delegato/procuratore che abbia un impedimento personale insuperabile per il giorno della convocazione potrà chiedere per iscritto il rinvio della convocazione medesima a mezzo PEC, e si provvederà a nuova convocazione rispettando i medesimi termini.
3. La mancata comparizione senza motivata richiesta di rinvio di cui al comma precedente costituisce rinuncia al diritto di essere sentiti.
4. L'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna predispose e rende disponibili alla Commissione i verbali di accertamento e contestazione, gli scritti difensivi e quanto altro in tempi utili per poter valutare le richieste programmate in audizione.
5. Si potranno richiedere controdeduzioni al soggetto che ha accertato la violazione, quando ritenuto opportuno.

#### **Art. 8 - Ordinanza di archiviazione o di ingiunzione**

1. Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti negli scritti difensivi e/o nella audizione personale emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, qualora si rilevino vizi di legittimità, o comunque si evidenzia la non fondatezza dell'accertamento, dovrà emettersi proposta di ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da sottoporre al Presidente del dell'Ente Parco, comunicandola integralmente a chi ha accertato la violazione.

2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido.
3. Al di fuori dei casi previsti dai due comma precedenti, ove si ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettersi proposta di ordinanza di ingiunzione adeguatamente motivata, anche per *relationem* al verbale da sottoporre al Presidente del Parco per l'irrogazione. L'ordinanza ingiunzione notificata nei modi di legge costituisce titolo esecutivo, in mancanza di provvedimento giudiziale di sospensiva della sua efficacia.

#### Art. 9 - Ordinanza di ingiunzione

1. La proposta di ordinanza di ingiunzione dovrà contenere l'indicazione esatta dell'importo irrogato a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e delle spese di notifica e di procedimento nonché, qualora prevista, della sanzione accessoria.
2. Nel caso in cui entro il termine indicato nell'ordinanza ingiunzione il pagamento spontaneo delle somme irrogate non abbia luogo, l'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna provvede all'iscrizione a ruolo, anche con modalità massiva, dal semestre successivo al conseguimento dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione non opposta o da quando si ha avuto conoscenza dell'esecutività della sentenza di rigetto dell'opposizione all'ordinanza medesima. L'opposizione all'ordinanza di ingiunzione non preclude l'iscrizione a ruolo del credito, salvo che sia disposta sospensiva giudiziale. Parimenti avviene a seguito di ricorso avverso sentenza di rigetto dell'opposizione.
3. L'ordinanza ingiunzione notificata nei modi indicati nel precedente comma costituisce titolo esecutivo, in mancanza di provvedimento giudiziale di sospensiva della sua efficacia.

#### Art. 10 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Il Responsabile dell'U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna o la Commissione in caso di audizione, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina e gradua l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della L. 689/81 e s.m.i. applicando, nell'ordine, i seguenti elementi e criteri:
  - a. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno e/o dal pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, nonché dal grado del dolo o della colpa.
  - b. L'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito, ove possibile.
  - c. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico, nonché dagli elementi di fatto inerenti il comportamento, rilevabili dagli atti.
  - d. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

#### Art. 11 - Quantificazione delle Sanzioni

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono stabiliti i seguenti criteri, se l'istruttoria degli atti esistenti non consente di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione:
  - a. Nel caso in cui non sia ammesso il pagamento in misura ridotta si applica di norma l'importo pari al pagamento del minimo edittale;
  - b. Nel caso in cui, invece, sia ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale

importo una maggiorazione del 20%;

- c. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ammessa pacificamente dal trasgressore negli scritti difensivi o in sede di audizione, come menzionato nel relativo verbale regolarmente sottoscritto ed osservati i criteri di cui all'articolo precedente, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
- d. Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità ed osservati i criteri di cui alla lettera c), comma 1, si applica una sanzione pari a 1,5 volte il minimo edittale;
- e. Se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste, ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole;
- f. Se si tratta di una violazione di grave entità e/o risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale;
- g. Qualora sussista reiterazione dell'illecito accertata secondo i criteri indicati nell'articolo 8 bis della L. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

#### **Art. 12 - Introiti**

1. Le somme introitate dall'Ente Parco per sanzioni amministrative sono acquisite in via ordinaria al bilancio dell'Ente senza specifica destinazione, ove essa non sia disposta dalla legge speciale per materia ai sensi della quale vengono elevate le sanzioni amministrative, fatte salve diverse indicazioni di specifiche disposizioni di legge.